

Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Ufficio Studio Normativa

ROMA 21/01/2010

Ai Responsabili degli Uffici  
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Sede

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei  
pensionati

Agli Enti di Patronato

### NOTA OPERATIVA N. 1

**Oggetto: Pagamento trattamenti pensionistici – Anno 2010**

Al fine di garantire il necessario adeguamento dei trattamenti pensionistici alle novità introdotte dalla recente normativa di settore, si forniscono le seguenti indicazioni.

**1) ATTRIBUZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA IN VIA PREVISIONALE PER L'ANNO 2010**

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, è stata determinata, all'art.1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 in misura pari al 3,2 dal 1° gennaio 2009.

Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2009 in misura pari allo 0,7 % dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Come già precisato nella nota operativa n.1 del 17/01/2008, la legge 3 agosto 2007, n.127 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha modificato l'attuale disciplina concernente il calcolo della perequazione automatica sulle pensioni, disponendo, all'art. 5, comma 6, quanto segue:

"per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento".

Si informa che l'ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è pari a € 457,76 per l'anno 2009 (importo annuo € 5.950,88) e a € 460,97 per l'anno 2010 (importo annuo € 5.992,61).

Pertanto il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

**ANNO 2009**

3,2 % sull'importo mensile non eccedente	€ 2.217,8
2,4 % sull'importo mensile oltre	€ 2.217,8

**ANNO 2010**

0,7 % sull'importo mensile non eccedente	€ 2.288,80
0,525 % sull'importo mensile oltre	€ 2.288,80

**2) CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO - ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE N. 335/95 - tabella F**

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 457,76 e in € 460,97 da applicare rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

**ANNO 2009**

Fino a € 17.852,64	100%
da € 17.852,65 a € 23.803,52	75%
da € 23.803,53 a € 29.754,40	60%
da € 29.754,41 in poi	50%

**ANNO 2010**

Fino a € 17.977,83	100%
da € 17.977,84 a € 23.970,44	75%
da € 23.970,45 a € 29.963,05	60%
da € 29.963,06 in poi	50%

**3) ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS (ART. 6 LEGGE 11/11/1983, N. 638) DELLE PENSIONI DIRETTE, INDIRECTE E DI REVERSIBILITÀ LIQUIDATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724**

Si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l'anno 2009 e si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l'anno 2010 per l'applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell'A.G.O.:

**REDDITO PERSONALE**

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2009	Fino a € 5.950,88	Oltre € 5.950,88	fino a € 11.901,76	Oltre € 11.901,76
2010	Fino a € 5.992,61	Oltre € 5.992,61	fino a € 11.985,22	Oltre € 11.985,22

**REDDITO CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE**

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
		DA	A	
2009	Fino a € 17.852,64	Oltre € 17.852,64	fino a € 23.803,52	Oltre € 23.803,52
2010	Fino a € 17.977,83	Oltre € 17.977,83	fino a € 23.970,44	Oltre € 23.970,44

**4) LIMITI DI REDDITO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AGLI ORFANI MAGGIORENNI INABILI DI DIPENDENTI O PENSIONATI AVENTE DECORRENZA DAL 17 AGOSTO 1995**

Per l'anno 2010 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati, è pari all'importo annuo di € 15.154,24.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° gennaio 2008 a € 457,67 mensili e dal 1° luglio 2009 a € 472,45 mensili.

Pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2010 all'importo di € 15.154,24 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 472,45. Si rammenta che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.

**5) ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI ACCESSORI ANNESSI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE DI PRIMA CATEGORIA**

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2010, in misura pari al 3,69% corrispondente all'incremento percentuale dell'adeguamento automatico per l'anno 2009 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro-Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro con circolare n. 946 del 27 novembre 2009.

**6) MAGGIORAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, COME MODIFICATO DALL'ART. 69, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388**

Si riportano di seguito i limiti di reddito relativi all'anno 2009 (definitivi) e 2010 (provvisori):

**LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2009**

**A) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'**

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 6.286,67	Limite di reddito personale (1) € 6.286,67 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.599,25
<p>(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.950,88 e della maggiorazione sociale per 13° mensilità pari a € 335,79.</p> <p>(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale pari a € 5.312,58.</p>	

**B) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'**

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.025,20	Limiti di reddito personale (1) € 7.025,20 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.337,78
<p>(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2009 pari a € 5.950,88 e della maggiorazione sociale per 13° mensilità pari a € 1.074,32.</p> <p>(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale pari a € 5.312,58</p>	

**LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2010**

**A) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'**

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 6.328,40	Limite di reddito personale (1) € 6.328,40 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.678,29
<p>(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2010 pari a € 5.992,61 e della maggiorazione sociale per 13° mensilità pari a € 335,79.</p> <p>(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale pari a € 5.349,89.</p>	

## B) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.066,93	Limiti di reddito personale (1) € 7.066,93 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.416,82
(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2010 pari a € 5.992,61 e della maggiorazione sociale per 13° mensilità pari a € 1.074,32.	
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale pari a € 5.349,89	

L'importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) per l'anno 2009 è pari a € 594,20 mensili e l'importo relativo all'anno 2010 è pari a € 597,41 mensili. L'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha disposto che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, (...) fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Per l'anno 2009 è pari a € 7.724,60 mentre per l'anno 2010 è pari a € 7.766,33.

### **7) VARIAZIONE DELLA MISURA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI**

Si informa che con Decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a fissare la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

### **8) AGGIORNAMENTO DEL TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE PER L'ANNO 2009. DECORRENZA PENSIONI 2010**

L'art. 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che il montante contributivo individuale, relativo alla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo, sia determinato applicando alla base imponibile l'aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

Per effetto del successivo comma 9, il predetto tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

La variazione media quinquennale del PIL con riferimento al quinquennio precedente l'anno 2009 è risultata pari a 1,033201. Pertanto, il tasso annuo di capitalizzazione per l'anno 2009, da utilizzare per rivalutare il montante contributivo individuale maturato al 31/12/2008 per decorrenze della pensione dal 01/01/2010 (ultimo giorno di servizio 31/12/2009), è pari a 1,033201.

Nella seguente tabella vengono indicati i tassi di capitalizzazione relativi agli anni dal 1997 al 2009.

<b>Tasso di capitalizzazione relativo all'anno (indicato in parentesi)</b>	<b>da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al</b>	<b>Decorrenza pensione</b>
<b>1,055871 - (1997)</b>	<b>31 dicembre 1996</b>	<b>1998</b>
<b>1,053597 - (1998)</b>	<b>31 dicembre 1997</b>	<b>1999</b>
<b>1,056503 - (1999)</b>	<b>31 dicembre 1998</b>	<b>2000</b>
<b>1,051781 - (2000)</b>	<b>31 dicembre 1999</b>	<b>2001</b>
<b>1,047781 - (2001)</b>	<b>31 dicembre 2000</b>	<b>2002</b>
<b>1,043698 - (2002)</b>	<b>31 dicembre 2001</b>	<b>2003</b>
<b>1,041614 - (2003)</b>	<b>31 dicembre 2002</b>	<b>2004</b>
<b>1,039272 - (2004)</b>	<b>31 dicembre 2003</b>	<b>2005</b>
<b>1,040506 - (2005)</b>	<b>31 dicembre 2004</b>	<b>2006</b>
<b>1,035386 - (2006)</b>	<b>31 dicembre 2005</b>	<b>2007</b>
<b>1,033937 - (2007)</b>	<b>31 dicembre 2006</b>	<b>2008</b>
<b>1,034625 - (2008)</b>	<b>31 dicembre 2007</b>	<b>2009</b>
<b>1,033201 - (2009)</b>	<b>31 dicembre 2008</b>	<b>2010</b>

Il CapoArea Previdenza e Servizi all'Utenza  
(Dott.  Pirone)